

---

# **PROBLEMI DI ATTUALITÀ IN MATERIA DI NORMAZIONE CONTABILE E RUOLO DELL'OIC**

Relazione del  
Prof. Angelo Provasoli  
Presidente del Comitato Esecutivo dell'OIC

---

Convegno promosso da  
**OIC - Organismo Italiano di Contabilità**  
sul tema  
**I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI PER LE SME  
(SMALL AND MEDIUM ENTITIES)**

CNEL - Roma, 6 Ottobre 2006

## SOMMARIO

Un cambiamento necessario .....	1
Proposte di modifica al D.lgs. 38/2005 - Cenni .....	3
Problemi a livello applicativo degli IFRS - Cenni .....	4
Evoluzione delle normativa con l'attuazione delle Direttive 2001/65 e 2003/51 e comparabilità attuale e futura dei bilanci .....	7
Conclusioni .....	13

PROBLEMI DI ATTUALITÀ IN MATERIA DI NORMAZIONE CONTABILE  
E RUOLO DELL'OIC

---

## **Un cambiamento necessario**

Gli operatori economici, le imprese e i mercati finanziari da alcuni anni a questa parte hanno intrapreso un percorso di globalizzazione senza precedenti. I cambiamenti e le innovazioni che derivano da questo processo – ne siamo tutti coscienti – non sono certamente terminati ed hanno subito negli ultimi tempi una considerevole accelerazione: tutto ciò ha profondamente cambiato le regole del gioco.

Tra coloro che sono maggiormente coinvolti alla risoluzione di questo aspetto, gli organismi che si occupano di normazione contabile giocano sicuramente un ruolo di rilievo: da essi, infatti, si attendono le soluzioni tecniche che consentano alle imprese di produrre la indispensabile informazione economico-finanziaria in modo moderno, realistico, e, non ultimo, il più possibile standardizzata. Gli investitori istituzionali, i risparmiatori e gli operatori finanziari necessitano di un attendibile apprezzamento del valore dell'azienda che sia chiara, attendibile e comparabile. Soprattutto, si è ampiamente dimostrato che operare in mercati globali in base ad una informazione economico-finanziaria il cui significato varia - e molto - di paese in paese si traduce spesso in un danno per l'economia delle imprese, rendendo loro difficile l'accesso o la permanenza nei mercati finanziari. Nell'Unione Europea è stato più volte ribadito che in un mercato globale di capitali si richiedono standard contabili globali.

La Commissione Europea, nel tentativo di giungere all'armonizzazione dell'informazione economico finanziaria, aveva proposto di ricorrere alle direttive contabili sulla modernizzazione per conseguire nel contempo una certa armonizzazione in materia di bilancio. Tuttavia, era consapevole che in ambito europeo sarebbero sopravvissuti sistemi contabili spesso assai diversi, stanti le varie opzioni che sono lasciate ai legislatori nazionali nell'imporre o consentire l'applicazione delle nuove disposizioni.

Di qui la decisione di procedere verso una standardizzazione contabile (più vincolante della semplice armonizzazione) con l'emanazione del noto Regolamento comunitario n. 1606

PROBLEMI DI ATTUALITÀ IN MATERIA DI NORMAZIONE CONTABILE  
E RUOLO DELL'OIC

---

del luglio 2002. Tale Regolamento impone a tutte le Società europee quotate nei mercati regolamentati di uno Stato europeo di redigere dall'esercizio 2005 i bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionali (nel seguito, anche IFRS). Il regolamento prevede altresì, la facoltà per gli Stati Membri di imporre o di consentire l'applicazione degli IFRS anche ai bilanci di esercizio delle Società quotate ed ai bilanci consolidati e/o di esercizio delle Società non quotate.

La scelta del Legislatore Europeo di imporre l'adozione degli IFRS per tali imprese nasceva dalla consapevolezza che, in assenza di ciò, per raggiungere l'obiettivo della standardizzazione contabile avrebbe dovuto introdurre una terza serie di norme contabili.

Tali norme, infatti, si sarebbero inserite tra la normazione contabile nazionale e quella internazionale.

In Italia, l'adozione dei principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidati, con le tempistiche e la facoltizzata applicazione per certe imprese, è avvenuta con il Decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005.

Con tale decreto il Legislatore nazionale ha estensivamente esercitato le opzioni previste nel Regolamento comunitario rendendo ancor più incisiva la svolta epocale per l'informazione finanziaria societaria nel nostro Paese.

L'OIC ha sostenuto e quindi condiviso l'opzione esercitata dal nostro Legislatore di consentire l'applicazione degli IFRS ai bilanci di esercizio delle Società quotate, nonché ai bilanci di esercizio e consolidati di altre categorie di imprese. Tuttavia l'OIC ha anche ritenuto opportuno rappresentare a suo tempo al Legislatore nazionale che, oltre ad imporre l'obbligo per certe categorie di imprese, c'era la necessità di un'applicazione volontaria e di una certa gradualità applicativa.

Fu quindi evidenziata l'opportunità di favorire, anche ai fini della governance, una disciplina volta a realizzare un unico sistema di regole contabili all'interno di uno stesso gruppo o per certi settori d'impresa.

L'OIC, naturalmente, aveva anche segnalato l'esigenza che l'introduzione di nuove norme contabili avvenisse parallelamente ai necessari adattamenti delle norme tributarie e di quelle civilistiche in materia di distribuibilità delle riserve. Al riguardo, era necessario far

PROBLEMI DI ATTUALITÀ IN MATERIA DI NORMAZIONE CONTABILE  
E RUOLO DELL'OIC

---

presente che gli IFRS si applicano solo ai fini della redazione del bilancio consolidato o di esercizio. La disciplina di tutti gli altri adempimenti in materia societaria o tributaria rimane di competenza della normativa nazionale.

Il nostro legislatore ha anche previsto la cosiddetta “overriding rule” per la normativa di bilancio, in base alla quale se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione prevista dagli IFRS è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non è applicata.

### **Proposte di modifica al D.lgs. 38/2005 - Cenni**

A questo punto è necessario un breve accenno ad alcuni problemi a livello applicativo degli IFRS. Infatti, l’estensione dell’applicazione degli IFRS ai bilanci di esercizio, prevista dal D.lgs. 38, presenta alcune particolari criticità in considerazione della “funzione organizzativa” assolta da tali bilanci. In questa sede vorrei accennare soltanto ad alcune delle proposte avanzate dall’OIC di modifica del testo legislativo da apportare attraverso un decreto correttivo.

La prima proposta di modifica era quella di consentire alle holding finanziarie di redigere il bilancio consolidato e il bilancio di esercizio su base volontaria in base ai principi contabili internazionali a prescindere dai parametri quantitativi del proprio bilancio di esercizio. Considerato che queste holding sovente controllano gruppi di dimensioni medio grandi, nell’ambito dei quali possono essere presenti pure società quotate, appare logico estendere ad esse il regime previsto per le società di dimensioni medio grandi. Di qui, la proposta che le holding finanziarie, che possono redigere il bilancio in forma abbreviata in ragione della modestia dei dividendi e del numero ridotto di dipendenti, possono esercitare la facoltà di applicare i principi contabili internazionali nel bilancio consolidato e nel bilancio di esercizio, nel caso in cui una delle società incluse nel perimetro di consolidamento già adotti i principi contabili internazionali.

Un’altra proposta di modifica interessava l’eliminazione (comma 2 dell’art. 6 del decreto) del riferimento alla natura esclusivamente di utili delle riserve utilizzabili per la costituzione delle riserve indisponibili previste dalla norma, giacché pure l’utilizzo di riserve

PROBLEMI DI ATTUALITÀ IN MATERIA DI NORMAZIONE CONTABILE  
E RUOLO DELL'OIC

---

disponibili di altra natura è in grado di soddisfare le esigenze di tutela sottese alla norma. Sarebbe così chiaramente ammesso l'utilizzo di altre riserve disponibili, quale ad esempio la riserva sopraprezzo azioni (per la parte non vincolata ai sensi dell'art. 2430) la riserva derivante da versamenti a fondo perduto dei soci e la riserva da riduzione del capitale, in assenza di utili dell'esercizio o riserve di utili sufficienti.

Una terza proposta di modificazione riguardava la necessità di disciplinare l'effetto del passaggio da un metodo di determinazione del costo ad un altro, ai fini della valutazione dei beni fungibili, da imputarsi alle riserve disponibili di utili. Si sarebbe così adottata una soluzione analoga a quanto previsto nell'ambito della disciplina codicistica, ove il passaggio dal LIFO al FIFO o costo medio ponderato sul magazzino è da considerarsi pienamente realizzato e dunque non dà vincoli sulla distribuibilità del corrispondente utile. Si sarebbe così evitato di applicare il più stringente, e in questo caso ingiustificato, regime delle riserve previsto in via residuale dal comma 7 dell'art. 7, e il relativo aggravio amministrativo di dover seguire la movimentazione dei costi di magazzino con i due criteri di determinazione del costo per verificare quando e per quale entità si liberava la riserva indisponibile prevista dal comma 7.

Come detto, sono queste soltanto alcune delle proposte di modifica, ma ci sono altre problematiche applicative.

### **Problemi a livello applicativo degli IFRS - Cenni**

Va ricordato che, i principi contabili internazionali disciplinati dallo International Accounting Standard Board (lo IASB), sono principi di portata generale (gli IFRS, cioè, sono "principle based") e ciò inevitabilmente comporta la necessità di trovare metodologie applicative ad essi conformi. Questo è particolarmente rilevante considerando le fattispecie tipicamente nazionali e il fatto che esistono materie non ancora disciplinate dagli IFRS.

Affinché le imprese italiane possano correttamente redigere i propri bilanci secondo gli IFRS, deve essere risolto il problema della loro applicazione, che deve essere non solo corretta, ma anche omogenea.

PROBLEMI DI ATTUALITÀ IN MATERIA DI NORMAZIONE CONTABILE  
E RUOLO DELL'OIC

---

Spesso, la necessità di trovare soluzioni condivise a questi problemi ha carattere di urgenza. Se ciò non avvenisse, si correrebbe il rischio di applicazioni soggettive, non sempre coerenti, e la qualità dell'informazione fornita dai bilanci potrebbe scadere. Non ultimo, potrebbe aumentare il rischio di contenziosi giudiziari. Quindi, condividere criteri applicativi comuni è nell'interesse di tutti gli operatori ed utilizzatori dei bilanci.

La posizione dello IASB rispetto al problema delle interpretazioni tecniche è che l'unico organismo abilitato a fornirle sia l'International Financial Reporting Interpretation Committee (l'IFRS), comitato interno dello IASB stesso. Ma le risorse di cui l'IFRIC dispone non appaiono sufficienti, vista la quantità, la tipologia e la portata dei problemi sollevati, perché si possano ottenere risposte tempestive.

Cosciente di tutto ciò, dal maggio di questo anno, la Commissione Europea ha attivato un Forum, cui partecipano esperti contabili dei vari paesi dell'Unione. Questa iniziativa – alla quale l'OIC partecipa attivamente – ha l'obiettivo di identificare in tempi brevi quei problemi applicativi la cui soluzione è necessaria affinché gli IFRS possano essere uniformemente applicati. Il Forum (definito "Roundtable") opera cioè da filtro per raccomandare all'IFRIC la disamina dei problemi ritenuti meritevoli di attenzione.

L'OIC si è fatto parte attiva per l'esame di alcuni importanti aspetti sui quali vorrei soffermarmi brevemente.

Il primo riguarda in particolare le società che nel proprio bilancio d'esercizio hanno sino al 2005 valutato le partecipazioni di controllo con il "metodo del patrimonio netto". Con l'applicazione degli IFRS queste società potranno valutare nel loro bilancio d'esercizio (il bilancio "separato") le loro partecipazioni con il criterio del costo, ovvero, in alternativa, al fair value. Quindi, per le holding di partecipazioni, con l'applicazione del criterio del costo - oltre alle concrete difficoltà di poter ricostruire il costo originario - in molti casi si tradurrebbe in una rilevante ed ingiustificata riduzione del patrimonio netto civilistico. È inoltre necessario osservare che, mentre l'IFRS 1 consente di utilizzare in sede di transizione agli IFRS un valore assunto come costo (cosiddetto "sostituto" del costo, o "deemed cost") per alcune attività immobilizzate, ciò non è stato previsto per le partecipazioni.

Vero è che lo IASB potrebbe osservare che, non potendo ricostruire il costo originario (per una varietà di ragioni: è trascorso un lungo tempo dall'acquisizione; il fatto che essa sia

PROBLEMI DI ATTUALITÀ IN MATERIA DI NORMAZIONE CONTABILE  
E RUOLO DELL'OIC

---

avvenuta nel tempo attraverso un numero di acquisti; la contabilizzazione dei dividendi post-acquisizione non è avvenuta in conformità a quanto previsto dagli IFRS, ed altre cause) il problema sia facilmente risolvibile valutando le partecipazioni al fair value. Ma l'adozione del fair value comporterebbe l'obbligo di utilizzare lo stesso metodo in ogni successivo bilancio, con ovvie conseguenze sul piano della onerosità della loro redazione, in particolare quando si tratta di partecipazioni in società non quotate.

Non apparendo fattibile un adeguamento dei principi internazionali in tempi brevi, l'OIC si è attivato per proporre lo studio di soluzioni transitorie: ad esempio, che il fair value determinato solo in sede di prima applicazione degli IFRS possa essere assunto come sostituto del costo, oppure che il precedente valore di carico nel bilancio di esercizio, determinato secondo i principi contabili nazionali, possa essere utilizzato come sostituto del costo.

Il secondo problema sta nelle diverse interpretazioni date al concetto di "controllo", come definito dagli IFRS, la cui definizione è utilizzata per individuare il perimetro di consolidamento. Il problema verte sulla possibilità di considerare controllate anche le imprese su cui il controllo si esercita di fatto e non di diritto. Nella normativa nazionale, così come nei principi contabili nazionali, una impresa è considerata controllata anche quando il "controllo" si esercita di fatto, pur non avendo la controllante la maggioranza dei diritti di voto. Di conseguenza, tali imprese nei principi nazionali vengono consolidate.

Vi è stata, invece, apparentemente, una diversa interpretazione da parte di alcuni utilizzatori dei principi contabili internazionali. Questi avrebbero infatti limitato l'esistenza del controllo solo ai casi in cui - sulla base dei diritti e dei rapporti contrattuali esistenti - l'impresa ha il "potere" di esercitarlo. Pertanto, il controllo di fatto vi rientra - ovvero ne è escluso - a seconda del significato attribuito al sostantivo "potere"; cioè se tale potere sia assoluto ed effettivo, ovvero se esso sia comunque concretamente esercitabile per effetto di una situazione di fatto (si pensi, ad esempio, alla dispersione del capitale non posseduto dall'azionista di riferimento).

Sebbene in una comunicazione informale lo IASB abbia riconosciuto che vi sono casi di controllo di fatto, ha rinviato un formale pronunciamento in merito (disciplinando cioè il concetto di controllo in modo esaustivo) al momento in cui sarà riesaminato lo standard che attualmente lo disciplina (lo IAS 27). Appare evidente che il punto nodale della questione sta



PROBLEMI DI ATTUALITÀ IN MATERIA DI NORMAZIONE CONTABILE  
E RUOLO DELL'OIC

---

nella difficoltà di definire in modo chiaro cosa, ed in quali circostanze, si debba intendere per controllo di fatto, questione che anche nella nostra prassi nazionale presenta aspetti controversi. Vi è quindi in corso una richiesta di chiarimento autoritativo alla quale l'OIC si è associato, dati i lunghi tempi facilmente prevedibili per la riemissione coordinata dei principi contabili interessati.

Una ulteriore situazione che qui voglio esporre sta nella contabilizzazione delle operazioni di aggregazioni aziendali tra imprese sotto comune controllo. È stato osservato che il principio internazionale relativo alle aggregazioni di imprese (l'IFRS 3) non disciplina, ma esclude dal suo ambito di applicazione quelle operazioni di aggregazioni e disaggregazioni (scissioni, fusioni, incorporazioni, scorpori) tra imprese che soggiacciono ad un controllo comune ed in cui, quindi, i termini e le modalità dell'operazione sono convenuti tra parti tra loro correlate. Questa osservazione porta, inoltre, ad allargare la problematica alla richiesta di una esplicita disciplina anche alle altre operazioni intercorse tra soggetti sotto comune controllo.

L'IFRIC, a suo tempo, dichiarò di non potersi dedicare in tempi ragionevoli alla emissione di una interpretazione da utilizzare per l'applicazione del principio. Tuttavia, visto che il tema in questione non è incluso tra i progetti in agenda dello IASB, né è verosimile che lo possa essere in tempi brevi, il trattamento da adottare in tali casi rimane un problema contabile aperto e rilevante.

**Evoluzione delle normativa con l'attuazione delle Direttive 2001/65 e 2003/51:  
assonanze e dissonanze con il progetto IASB per le SME**

L'introduzione facoltativa dei principi contabili internazionali anche ad altre categorie di imprese avvenuta con il D.lgs. 38 del 28 febbraio 2005, ha fatto sì, che a livello nazionale non solo esistano contemporaneamente discipline di bilancio significativamente diverse tra loro, ma anche che nell'ambito di una stessa categoria di soggetti le stesse imprese possano optare per l'adozione di normative differenti. Ciò significa, ad esempio, che le imprese di un gruppo non quotato possano adottare vuoi gli IFRS, vuoi la disciplina codicistica, cioè sistemi normativi affatto diversi. Ciò non può che accentuare i già esistenti problemi di confrontabilità dell'informativa finanziaria delle imprese.

PROBLEMI DI ATTUALITÀ IN MATERIA DI NORMAZIONE CONTABILE  
E RUOLO DELL'OIC

---

Ciò comunque non deve meravigliare. Finché i principi contabili internazionali non saranno adottati da tutte le imprese, è inevitabile che si porranno problemi di comparabilità di bilancio. Per attenuare questo problema, l'unica via percorribile pare essere quella oggi auspicata dall'OIC di un'attuazione delle direttive di modernizzazione delle direttive contabili in modo tale da modificare l'attuale disciplina di bilancio per avvicinarla in più punti a quella dei principi contabili internazionali. Avvicinando le due discipline, si favorirebbe una maggiore omogeneità dell'informazione finanziaria fornita al mercato e si ridurrebbero i problemi di transizione ai principi contabili internazionali per le imprese medio grandi che fossero interessate a redigere bilanci in conformità a tali principi in tempi brevi. In tale ottica, anche il futuro passaggio agli IFRS semplificati, cioè il progetto SME su cui verte il convegno di oggi, sarebbe meno oneroso e con effetti meno rilevanti sul bilancio.

Rinviando alla tavola rotonda l'esame del progetto SME anche in termini di capacità di assicurare un'adeguata qualità dell'informativa finanziaria di bilancio sia per le esigenze conoscitive degli stakeholders, sia per la possibilità di confrontare effettivamente i risultati delle imprese, qui è opportuna una breve disamina delle relazioni che intercorrono tra le soluzioni tecniche presenti nell'attuale bozza del progetto SME e quel passaggio intermedio credo indispensabile, che rappresenta il progetto OIC.

L'OIC, come accennato, ha predisposto una bozza di articolato per l'attuazione delle direttive 2001/65 e 2003/51 con lo scopo di rendere la disciplina codicistica "più prossima" ai principi IFRS, sì da ridurre le differenze tra i bilanci d'esercizio che verranno redatti – obbligatoriamente o facoltativamente – con l'adozione degli IFRS e quelli che verranno redatti in base alla disciplina codicistica, con evidente beneficio per la loro comparabilità.

Nel predisporre questa bozza si è tenuto conto dell'eterogeneità del tessuto imprenditoriale nazionale, introducendo in vari punti un certo numero di facoltà per consentire alle imprese di graduare l'avvicinamento agli IFRS in base alle esigenze dei loro stakeholder. Se è impensabile imporre al piccolo commerciante la redazione del bilancio utilizzando criteri di valutazione al fair value, è altrettanto non condivisibile impedire di adottare tali criteri, anche se transitoriamente, alla grande impresa che opera in un contesto internazionale.

PROBLEMI DI ATTUALITÀ IN MATERIA DI NORMAZIONE CONTABILE  
E RUOLO DELL'OIC

---

Fatta questa premessa, possiamo ad analizzare le assonanze e le dissonanze riscontrabili per le SME (perché è questo che in definitiva si parla) tra il progetto OIC e quello IASB.

Anzitutto l'articolato proposto dall'OIC prevede che il bilancio sia formato non solo dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ma anche dal prospetto delle variazioni dei conti di patrimonio netto e dal rendiconto finanziario. Sotto questo profilo, la disciplina codicistica proposta è allineata alla prassi internazionale e alla proposta SME in discussione.

Nell'articolato proposto, le novità che interessano il contenuto degli schemi di bilancio, se da un lato sono sicuramente più incisive rispetto alle prassi consolidate, dall'altro lato permettono di aumentare il grado di comparabilità rispetto alla disciplina previsto dallo IASB.

Avvalendosi di una specifica opzione contenuta nella direttiva, l'articolato OIC prevede uno schema di stato patrimoniale basato sulla suddivisione delle attività e delle passività tra correnti e non correnti, sostanzialmente analogo a quello presente nel progetto IASB per le SME.

Rispetto all'attuale disciplina codicistica, nel progetto OIC sono state, inoltre, apportate consistenti modifiche alle classi di valori dello stato patrimoniale. Ciò perché occorre sia adattare le voci alla nuova suddivisione (corrente, non corrente), sia tener conto delle modifiche apportate ai nuovi criteri di iscrizione e di valutazione, ed infine perché apparivano opportune alcune semplificazioni in linea con l'attuale orientamento internazionale, che tende ad avere schemi snelli ove i dettagli delle voci sono ampiamente illustrati nelle note al bilancio. Il progetto IASB consente la redazione di uno schema di stato patrimoniale ancora più sintetico rispetto al progetto OIC, ma si tratta di una differenza minimale e comunque più teorica che altro, essendo lo schema IASB di tipo minimale e quindi integrabile con ulteriori specifiche voci.

Nello schema di stato patrimoniale proposto dall'OIC, tra l'altro, scompaiono le voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, sviluppo e pubblicità" in quanto dei primi non è più consentita l'iscrizione all'attivo, mentre dei secondi è prevista, solo a certe condizioni, la capitalizzazione dei costi di sviluppo. Vi è poi il divieto di iscrizione all'attivo delle azioni proprie possedute dalla società. Il costo sostenuto per il loro acquisto deve essere portato a riduzione delle riserve disponibili o degli utili distribuibili. Non è prevista

PROBLEMI DI ATTUALITÀ IN MATERIA DI NORMAZIONE CONTABILE  
E RUOLO DELL'OIC

---

l'iscrizione, in calce allo stato patrimoniale, delle garanzie prestate e degli altri conti d'ordine poiché la IV Direttiva prevede in via alternativa la loro iscrizione nella nota integrativa, ed i principi contabili internazionali prevedono che le relative informazioni siano inclusi nelle note e non negli schemi.

Su tali punti il progetto OIC è allineato a quello del progetto IASB per le SME, tranne che per i costi di sviluppo. Nel progetto OIC, come nel set completo di principi IFRS, tali costi sono obbligatoriamente capitalizzati, mentre nel progetto SME essi sono accomunati ai costi di ricerca e quindi interamente spesi nell'esercizio di sostenimento. Il punto merita una riflessione. C'è da chiedersi se questa sia un'effettiva semplificazione o se debbano essere altre le semplificazioni su cui lo IASB dovrebbe intervenire, come ad esempio i criteri di valutazione.

Il nuovo schema di conto economico proposto dall'OIC non è, invece, troppo diverso da quello previsto dalla disciplina vigente, sia perché è prevista la forma espositiva scalare, sia perché la classificazione dei costi per natura è stata mantenuta. Nella definizione del nuovo schema ci si è ispirati, oltre che alle previsioni della IV Direttiva, alla logica dei principi internazionali, che come detto tendono a ridurre il numero delle voci di bilancio rimandando alle note per maggiori dettagli. Rispetto allo schema presente nel progetto IASB per le SME è più articolato e puntuale, senza tuttavia differenziarsene molto nella logica di fondo. Sono stati poi specificamente disciplinati i due prospetti aggiunti al bilancio.

Nel progetto OIC sono stati poi specificamente disciplinati i due progetti aggiunti al bilancio: il prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto, e il rendiconto finanziario.

Le discipline dei due progetti sono sul punto sostanzialmente allineate.

Particolarmente delicata nei due progetti appare la disciplina delle valutazioni di bilancio. Considerati i destinatari di queste discipline, le SME per l'appunto, sono questi temi su cui una semplificazione appare opportuna, se non proprio necessaria.

Com'è noto, i criteri di valutazione della vigente disciplina codicistica si fondano sul principio basilare del costo storico, e consentono di discostarsi da questo criterio solo in alcune specifiche circostanze (valutazione delle partecipazioni di controllo o collegamento

PROBLEMI DI ATTUALITÀ IN MATERIA DI NORMAZIONE CONTABILE  
E RUOLO DELL'OIC

---

con il metodo del patrimonio netto, utilizzo del metodo della percentuale di completamento nel caso dei lavori in corso su ordinazione, conversione ai cambi correnti per le attività e passività monetarie in valuta). La IV Direttiva, come ora emendata, consente invece un esteso ricorso a criteri di valutazione alternativi al costo. A tale proposito, il tema più significativo e sensibile affrontato nel predisporre la bozza di articolato OIC riguarda l'opportunità di introduzione nella normativa nazionale del criterio del fair value per la valutazione di alcune poste di bilancio e altre regole che pur avvicinando la disciplina a quella internazionale, introduce paradigmi diversi da quelli tradizionali consolidati. Da parte dell'OIC si è valutata l'opportunità, in caso di adozione del criterio del fair value, se rendere tale criterio obbligatorio negli stessi casi in cui il suo utilizzo è obbligatorio per i principi internazionali o soltanto facoltativo. È stato inoltre necessario individuare quali poste potessero eventualmente essere valutate al fair value e quale criterio di imputazione contabile applicare (imputazione sempre a conto economico o, nei casi previsti, direttamente a patrimonio netto).

Dopo attenta valutazione, l'OIC ha deciso di non proporre l'obbligatorietà dell'adozione del criterio del fair value, per le imprese che continueranno ad applicare le norme del codice civile basate sulle direttive contabili europee, ma di prevedere unicamente delle opzioni. Solo con riferimento ai contratti derivati l'OIC propone di imporre l'adozione del criterio del fair value unitamente all'obbligo di rilevare sempre in bilancio il loro valore: in questa materia, tanto complessa e rischiosa, si è proposto di imporre criteri di iscrizione e di valutazione il più possibile allineati a quelli dei principi contabili internazionali, che costituiscono il corpo di principi più completi e avanzati e godono di notevole prestigio e di ampia accettazione in campo internazionale. L'utilizzo del fair value interessa in modo esteso gli strumenti finanziari, ove è stata prevista una disciplina abbastanza dettagliata sulla falsa riga di quanto previsto a livello internazionale (e consentito dalla Direttiva comunitaria).

L'utilizzo del fair value non è stato circoscritto solo agli strumenti finanziari, ove peraltro è stata prevista una disciplina abbastanza dettagliata sulla falsa riga di quanto previsto a livello internazionale (e consentito dalla Direttiva comunitaria).

Tuttavia la non imposizione di un obbligo di utilizzare il fair value per gli strumenti finanziari, al verificarsi di erti presupposti, differenzia la proposta OIC da quella IASB per le SME. La semplificazione contenuta nella proposta IASB non è tanto nel non imporre il fair

PROBLEMI DI ATTUALITÀ IN MATERIA DI NORMAZIONE CONTABILE  
E RUOLO DELL'OIC

---

value quale criterio di riferimento, quanto nel ridurre le categorie di strumenti finanziari da quattro a due. In altre parole, è più una semplificazione nella rilevazione e successiva classificazione in bilancio degli strumenti più che nella loro valutazione, come invece nella proposta OIC. Sotto questo profilo, c'è da chiedersi se la soluzione proposta dallo IASB risponde appieno alle esigenze dei soggetti che rientrano nella categorie delle SME, anche in relazione alla loro possibile struttura amministrativa (soprattutto se di dimensioni contenute).

Va poi detto che l'utilizzo del fair value sia nella proposta OIC che in quella IASB, non è circoscritto solo agli strumenti finanziari.

Da parte dell'OIC anche per voci di bilancio diverse dagli strumenti finanziari non si sono ravvisate ragioni valide per non avvicinarsi ai principi internazionali completi. È il caso dei criteri valutativi e di rilevazione contabile delle immobilizzazioni materiali (sia di investimento che strumentali) e immateriali, nonché delle attività biologiche e dei prodotti agricoli. Per esse è stato previsto il fair value (il presumibile valore di realizzazione per le attività biologiche e i prodotti agricoli) come metodo di valutazione alternativo al costo.

Su tali regole vi è una sostanziale coincidenza con quelle dettate in proposito dallo IASB. L'unica differenza di rilievo tra le due proposte riguarda le attività biologiche, per le quali l'OIC prevede l'alternativa tra presumibile valore di realizzazione e costo, mentre lo IASB impone utilizzo del fair value purché risulti facilmente disponibile. Se il fair value non è agevolmente determinabile, allora lo IASB ammette anch'esso il ricorso al costo.

Numerose materie sono poi regolate in maniera analoga dai due progetti.

Basti pensare in proposito, con riguardo al campo delle valutazioni, ai criteri di computo del costo delle rimanenze (FIFO o media ponderata) e del valore dei lavori in corso su ordinazione (criterio della commessa completata) mentre con riguardo alle regole di iscrizione in bilancio, al trattamento previsto per i beni ricevuti in leasing (metodologia finanziaria), per i cambiamenti di principi contabili e per gli errori (imputazione diretta a patrimonio netto).

Ad esempio divergenti sono le regole di contabilizzazione del TFR, per il quale l'OIC mantiene il criterio ex. Art. 2120 c.c. del debito maturato, senza preveder l'applicazione dei criteri di attualizzazione previste dallo IAS 19.

PROBLEMI DI ATTUALITÀ IN MATERIA DI NORMAZIONE CONTABILE  
E RUOLO DELL'OIC

---

Lo stesso deve dirsi per i criteri di valutazione delle partecipazioni in collegate e joint venture, dato che l'OICF consente l'utilizzo alternativo del metodo del costo e del metodo patrimonio netto, il progetto IASB solo del metodo del costo. Quanto alla partecipazioni di controllo, l'OIC prevede sempre l'utilizzo alternativo del metodo del costo e del metodo del patrimonio netto mentre il progetto IASB prevede l'adozione fair value in alternativa al metodo del costo.

Alcune differenze sono poi date nel diverso ambito di applicazione delle due normative.

In particolare, l'articolato OIC, a differenza di quello IASB, si occupa a schedi altre materie di pertinenza strettamente nazionale, non di natura strettamente contabile. L'articolato OIC è così completato con i necessari adattamenti da apportare alla disciplina degli utili distribuibili con l'obiettivo primario di assicurare la tutela dell'integrità del capitale in linea con i precetti della II direttiva comunitaria (modificata ora dalla direttiva 2006/68/CE), nonché dalla disciplina in materia di formazione, controllo e pubblicità dei bilanci.

Da quanto brevemente detto, la proposta OIC appare tutto sommato abbastanza allineata alla proposta IASB per le SME. Va tuttavia segnalato come l'articolato OIC si contraddistingue dalla presenza di una maggiore flessibilità valutativa rispetto allo IASB proprio per consentire di adattarsi alle diverse realtà imprenditoriali presenti nel contesto nazionale che sono tenute ad applicare tali regole. Di qui un minore ricorso all'obbligo di utilizzare il fair value nella valutazioni, a differenza di quanto invece previsto, soprattutto per gli strumenti finanziari, del progetto IASB. Si tratta in definitiva di un articolato specificamente mirato alla realtà nazionale e come tale può rappresentare una tappa di avvicinamento verso un'applicazione generalizzata in Italia, se ritenuta opportuna, dei principi IASB per le SME.

## **Conclusioni**

Vorrei concludere il mio intervento segnalando qualche altro profilo in tema di principi IASB per le SME.

Sono alcuni spunti di riflessione che lascio all'attenzione dei partecipanti alla tavola rotonda e su cui eventualmente sarà possibile un'ulteriore disamina al tempo in cui organizzeremo nel 2007 un nuovo incontro proprio con il "Project Director" degli IFRS per le SME, Mr Paul Pater, il quale ha già confermato la sua disponibilità a partecipare.

PROBLEMI DI ATTUALITÀ IN MATERIA DI NORMAZIONE CONTABILE  
E RUOLO DELL'OIC

---

Il primo punto di riflessione riguarda l'ambito di applicazione degli IFRS per le SME.

Come è noto lo IASB non ha disciplinato con parametri quantitativi cosa debba intendersi con il termine SME, ha lasciato alle singole giurisdizioni il compito di definire il suo ambito di applicazione. Era comunque intenzione dello IASB individuare le entità alle quali non era consentito applicare gli IFRS i versione SME. Al riguardo, nel corso della elaborazione della Bozza era stato inizialmente previsto che un'impresa che fosse economicamente rilevante nel proprio paese, come pure un'impresa che gestisse un pubblico servizio (una "public utility"), fosse loro vietata l'applicazione degli IFRS per le SME. Queste esplicite esclusioni non sono state mantenute nell'attuale Bozza, pertanto implicitamente queste imprese rientrano nell'ambito di applicazione di tali principi.

È ciò condivisibile?

Dal lato opposto gli IFRS per le SME nella loro attuale formulazione sono adatte per una loro applicazione anche per le cosiddette "micro SME".

È vero che la bozza precisa che detti principi sono destinati soltanto per quelle SME che redigono un bilancio per uso pubblico ("publish general purpose financial statements for external use"). Ma in Italia, come in altri paese europei, anche le micro SME devono pubblicare e depositare in pubblici registri i propri bilanci. Quindi essendo bilanci disponibili al pubblico dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione degli IFRS per le SME.

Ed è proprio in considerazione di tale importanza che l'OIC ha invitato Mr. Gilbert Gelard, per informarci sugli aspetti di maggiore rilievo del progetto IASB relativo agli IFRS per le SME.

È ciò condivisibile?

L'attuale bozza prevede certe attività e passività alcuni criteri alternativi di misurazione e valutazione che non sono disciplinati negli IFRS per le SME, ma per l'applicazione dei quali occorre far riferimento all'intero corpo dei principi "full IFRS".

È sufficiente e condivisibile che ci siano dei semplici rinvii ("cross reference") per un documento che dovrebbe essere autosufficiente "stand alone".

Un altro punto di riflessione è il seguente.



PROBLEMI DI ATTUALITÀ IN MATERIA DI NORMAZIONE CONTABILE  
E RUOLO DELL'OIC

---

Nello sviluppare la Bozza, lo IASB si è posto il problema di aggiornare il documento ogni due anni per modifiche rese necessarie dall'emissione di un nuovo standard o modifiche specifiche degli IFRS per le SME.

È accettabile un arco temporale di aggiornamento degli IFRS per le SME ogni due anni?

Permettetemi infine un'ultima considerazione.

Nel disciplinare la transizione ai principi contabili l'IFRS 1 prevede una serie di esenzioni in base alle quali non occorre applicare retroattivamente gli IFRS. Si tratta di situazioni nelle quali la ricostruzione dei valori potrebbe comportare difficoltà operative. Per ciascuna delle fattispecie richiamate nell'IFRS 1 era esplicitamente disciplinato il trattamento contabile nel caso in cui l'esenzione fosse applicata.

La sezione 39 della bozza che disciplina la transizione non prevede analoghe esenzioni per le SME.

È ciò condivisibile?

Lascio quindi al parola a Mr Gelard affinché ci illustri lo stato dell'arte di questo importante progetto. I dubbi aperti in merito a questo importante progetto proposto dallo IASB sono dunque ancora molti. È proprio in considerazione dell'importanza e della delicatezza che l'OIC ha invitato Mr Gilbert Gelard, per informarci sugli aspetti di maggiore rilievo del progetto IASB relativo agli IFRS per le SME.

Ringrazio, quindi, sentitamente Mr. Gelard per aver cortesemente accettato il nostro invito e lascio a lui l'onere di presentarci lo stato dell'arte dei principi contabili internazionali per le SME con la consueta professionalità ed autorevolezza che gli è internazionalmente riconosciuta, non solo in quanto membro del Board dello IASB.

Un sentito ringraziamento anche agli autorevoli colleghi che partecipano alla tavola rotonda che seguirà ed ai quali rivolgo un particolare saluto.